



# REGOLAMENTO INTERNO

Approvato in data 19 dicembre 2014 dall'Assemblea Plenaria dei rappresentanti degli studenti di Istituto delegati presso la Consulta Provinciale di Torino, ai sensi del DPR 567/96.

Approvato con modifiche e utili integrazioni in data 02 dicembre 2016

Approvato con modifiche e utili integrazioni in data 15 dicembre 2021

## **CAPO 1 - FINALITÀ GENERALI DELLA CONSULTA**

### **Art. 1**

#### **Compiti**

1. La Consulta Provinciale degli Studenti di Torino (di seguito indicata come Consulta), ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti frequentanti le istituzioni di istruzione secondaria di II grado statale e non statale della provincia stessa, ai fini di ottimizzare ed integrare in rete iniziative, formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete, e di accordi quadro, da stipularsi ai sensi del DPR 268/07, tra la competente autorità scolastica periferica, gli Enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione. La Consulta è il massimo organo di rappresentanza studentesca del nostro paese, il cui compito è migliorare, integrare, modificare le condizioni di studio degli studenti e delle studentesse e sorvegliare l'operato degli enti scolastici locali e nazionali nell'interesse studentesco facendo rispettare lo statuto degli studenti e le carte dei diritti.

### **Art. 2**

#### **Autonomia della Consulta**

1. La Consulta è autogestita dagli studenti che la compongono e persegue le sue finalità, i suoi progetti e le sue attività nell'interesse degli studenti, in maniera libera ed indipendente da privati e dall'amministrazione scolastica locale, coerentemente alle finalità formative istituzionali.

### **Art. 3**

#### **Collaborazioni e finalità**

1. La Consulta collabora con tutti gli organi dell'amministrazione scolastica e territoriale, con associazioni del terzo settore e privati per la realizzazione dei suoi progetti ai sensi del D. L. 297/94 e del D. P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996.
2. La consulta non può in alcun modo svolgere o collaborare in attività a fini lucrativi né ricevere fondi e finanziamenti da privati.

## **CAPO 2**

### **ORGANI, NOMINE E FUNZIONI DELLA CONSULTA**

#### **Art. 4**

##### **Composizione**

1. Fanno parte della Consulta Provinciale degli Studenti i rappresentanti di Istituto degli studenti eletti presso le Istituzioni scolastiche di Torino e Provincia (di seguito indicati come Delegati).
2. Ogni delegato ha il dovere di informare la propria istituzione scolastica riguardo le attività promosse e discusse dalla Consulta tramite Assemblee di Istituto, Comitati Studenteschi, posta elettronica e social-network.
3. L'incarico di Delegato decade al termine del corso di studi nella Scuola Secondaria di Secondo Grado.
4. La Consulta Provinciale degli studenti si avvale del parere tecnico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e del Docente Referente da lui delegato.

#### **Art. 5**

##### **Organi della Consulta Provinciale**

1. Per l'organizzazione amministrativa ed operativa della Consulta, sono istituiti organi collegiali e monocratici, da attribuirsi attraverso elezioni o per mezzo di nomine emanate in base alla qualità del nominando.
2. Il mandato delle componenti della Consulta Provinciale degli Studenti ha durata biennale. Il rinnovo di dette componenti è decretato da apposite ordinanze ministeriali.
3. Sono organi collegiali della Consulta: L'Assemblea Plenaria dei Delegati (Di seguito indicata come "Assemblea Plenaria" o "Plenaria"), le Commissioni di Lavoro, le Commissioni Speciali.
4. Sono organi monocratici della Consulta: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Coordinatore di Commissione.
5. Il Consiglio di Presidenza e la Segreteria della Consulta sono commissioni speciali permanenti.
6. Ciascun Organo Collegiale della Consulta è tenuto a nominare un verbalizzatore che rediga per ciascuna seduta assembleare un dettagliato verbale e lo depositi agli atti.
7. Ogni documento o decreto emesso da un organo collegiale, prima di essere deposto agli atti, deve essere letto e approvato dallo stesso organo che lo ha emesso entro la successiva seduta, quindi essere firmato dal verbalizzatore e dal capo dell'Organo.

**Art.6**  
**L'Assemblea Plenaria dei Delegati**

1. L'Assemblea Plenaria è il più importante organo decisionale della Consulta. Può esprimere, nei limiti imposti dal presente regolamento, dalle ordinanze ministeriali e dalla legge della Repubblica, pareri vincolanti su ogni ambito concernente la Consulta. È altresì momento di verifica e controllo dell'operato delle commissioni.
2. L'assemblea Plenaria ha diritto all'ultima parola su qualsiasi decisione di ciascun organo della Consulta.
3. L'Assemblea Plenaria è composta da tutti i Delegati componenti la Consulta.
4. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente ed in via eccezionale dal Docente Referente, nei casi in cui lo ritenga necessario. Il Docente Referente deve convocare l'Assemblea anche a seguito della richiesta motivata da parte di almeno 1/3 dei suoi membri. L'assemblea deve essere convocata con almeno 5 giorni di anticipo ed almeno una volta al mese.
5. All'inizio di ogni Plenaria ogni Delegato è tenuto a firmare l'apposito foglio di presenza, identificandosi tramite un documento d'identità. Al termine di ogni Plenaria viene dato al Delegato un attestato di presenza firmato dal Presidente o dal Docente Referente. Per attestarne la ricezione, il delegato deve controfirmare il foglio di presenza.
6. Eventuali richieste di entrata in ritardo o uscita anticipata devono essere segnalate per iscritto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di appartenenza. Ai Delegati che effettuino eventuali entrate o uscite fuori orario non segnalate in questi termini, non potranno essere rilasciate attestazioni di presenza.
7. Ogni Assemblea Plenaria deve avere un Ordine del Giorno decretato in fase di convocazione. All'inizio di ogni Plenaria, prima della discussione del primo punto in OdG, sono accettate proposte d'integrazione all'ordine, che verranno accolte in seguito a votazione con maggioranza semplice dei favorevoli.
8. Il Consiglio di Presidenza può richiedere e/o approvare la presenza in Assemblea di uditori, consulenti o esperti in determinate materie.
9. In ogni Plenaria viene scelto un verbalizzatore che ha il compito di stendere un dettagliato verbale della seduta.

**Art. 7**  
**Il Presidente**

1. Il presidente è il rappresentante legale della Consulta ed è l'unica persona autorizzata, in virtù del suo mandato elettivo, a spenderne il nome. Egli rappresenta la Consulta con le Istituzioni, con gli Enti pubblici e privati e con le Associazioni. Il Presidente è autorizzato ad esprimere pareri su ogni ambito, fatta eccezione per decisioni politiche o che implicano un impegno finanziario, per le quali deve essere delegato dal Consiglio di Presidenza.
2. Il presidente viene eletto in base ad un programma elettorale che deve essere inviato al docente referente entro dieci giorni prima dell'elezione e deve prevedere il proprio sviluppo nel corso di un anno scolastico.
3. Sono compiti del Presidente: il coordinamento dei lavori della Consulta, la facilitazione delle attività dei Delegati, lo svolgimento di funzioni amministrative in collaborazione con il Docente Referente.
4. Il presidente ha facoltà di convocare l'Assemblea Plenaria dei Delegati, anche su richiesta motivata degli stessi.
5. Il Presidente decade al termine del suo mandato biennale, in seguito a sfiducia o per mancanza di requisiti. La mozione di sfiducia verso il presidente deve essere presentata da almeno 1/3 degli eletti e approvata da 2/3 dei presenti.
6. In caso di decadenza del Presidente, si procede con nuove elezioni per questa sola carica, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

**Art. 8**  
**Il Vicepresidente**

1. Svolge mansioni del Presidente su delega dello stesso, nel caso questo ne sia impossibilitato.
2. Viene scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea Plenaria.

**Art. 9**  
**Il Segretario**

1. Svolge mansioni amministrative ed organizzative del Presidente su delega dello stesso. Ha inoltre il compito di coordinare la Segreteria della Consulta.
2. Viene scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea Plenaria, ascoltato il parere del Docente referente e del Consiglio di Presidenza, che può essere espresso tramite votazione segreta.

**Art. 10**  
**Le Commissioni di Lavoro (CdL)**

1. Le CdL sono organi collegiali, istituiti dalla maggioranza semplice della plenaria, che si dedicano allo sviluppo di progetti complessi che richiedono il coinvolgimento di un numero consistente di Delegati nella loro realizzazione, tramite il perseguimento degli obiettivi prefissati in fase di creazione al fine di presentare proposte già elaborate alla plenaria. Le attività delle Commissioni di Lavoro devono avvalersi del parere tecnico del Docente Referente.
2. Ogni CdL nomina un coordinatore tramite elezione diretta. Il coordinatore è il referente della Commissione presso il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea Plenaria. La commissione può sfiduciare il proprio coordinatore, su richiesta motivata, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri.
3. Tra i membri delle CdL vanno nominati un vice-coordinatore, che svolge le mansioni del coordinatore su delega dello stesso, e un verbalizzatore.
4. Le riunioni delle CdL vengono convocate dal Coordinatore o dal Presidente o da almeno 1/3 dei suoi membri. La CdL si deve riunire almeno una volta prima di ogni Plenaria.

**Art. 11**  
**Le Commissioni Speciali**

1. Le Commissioni Speciali sono particolari organi collegiali della Consulta preposti a specifiche e puntuali attività. Possono essere Permanenti, se disciplinate da questo regolamento, o a Progetto se approvate dalla maggioranza semplice dell'Assemblea Plenaria.
2. Le Commissioni Speciali sono dotate di un coordinatore che si assume la totale responsabilità delle azioni della commissione e non è membro di diritto del consiglio di presidenza se non per disciplina di questo regolamento.
3. Le Commissioni Speciali a Progetto vengono istituite dall'Assemblea Plenaria, tramite un Delegato che se ne fa promotore. Perché le proposte siano ritenute valide, il promotore è tenuto a stilare un elenco di obiettivi iniziali della commissione.
4. Il promotore di una Commissione Speciale a Progetto ne diventa coordinatore se approvato dalla maggioranza semplice della Commissione.
5. Il presidente può istituire eccezionalmente una Commissione Speciale a Progetto per andare incontro a percorsi inter-provinciali condivisi.

6. Le Commissione Speciale a Progetto vengono sciolte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Possono altresì essere sciolte in seguito a delibera da parte dell'Assemblea Plenaria, per comprovata inefficacia della commissione.

## **Art. 12**

### **Il Consiglio di Presidenza (CdP)**

1. Il Consiglio di Presidenza è una Commissione Speciale permanente della Consulta, il cui coordinatore è di diritto il Presidente.
2. Sono membri del CdP il Presidente, il segretario, il Vicepresidente, i coordinatori delle Commissioni di Lavoro. È altresì membro di diritto il candidato primo escluso a seguito di ciascuna votazione per la carica di Presidente, in quanto espressione della volontà della minoranza della Plenaria.
3. Sono compiti del Consiglio assicurarsi una corretta sinergia tra le commissioni, deliberare spese di piccola entità e contribuire attivamente ai lavori della Consulta sia attraverso la partecipazione puntuale ed assidua alle sedute Plenarie.
4. Il CdP viene convocata in via ordinaria dal Presidente ed in via eccezionale dal Docente Referente, nei casi in cui lo ritenga necessario. Il Docente Referente deve convocare il CdP anche a seguito della richiesta motivata da parte di almeno i 2/3 dei suoi membri. Il CdP deve essere convocato con almeno 4 giorni di anticipo ed almeno una volta prima di ciascuna Assemblea Plenaria.
5. I membri del Consiglio Di Presidenza, Coordinatori di Commissione, devono nominare un membro della propria Commissione che avrà la facoltà di esercitare il diritto di voto all'interno del Consiglio di Presidenza, in assenza del Coordinatore. Tale incarico viene attribuito per l'interno anno scolastico.
6. La validità del Consiglio di Presidenza è data dalla presenza di minimo un terzo degli avanti diritto di voto.
7. Viene istituita la figura del Verbalizzatore del Consiglio di Presidenza, che è membro del Consiglio stesso con diritto di voto. Il Verbalizzatore viene eletto tra i delegati candidatisi, con votazione del Consiglio di Presidenza. Viene eletto colui che ottiene il maggior numero dei voti e la carica ha durata annuale.
8. I membri del Consiglio di Presidenza decadono dopo 3 assenze alle sedute consiliari non giustificate da seri e comprovati motivi.

### **Art. 13**

#### **La Segreteria della Consulta (ex. Commissione Comunicazione)**

1. La Segreteria della Consulta è una Commissione Speciale Permanente, il cui coordinatore è di diritto il Segretario.
2. Svolge funzioni amministrative ed organizzative su delega del Presidente.
3. Ha inoltre i compiti di: coordinare tutte le azioni volte a curare la comunicazione e l'immagine esterna della CPS potenziandone la visibilità; garantire e migliorare la comunicazione all'interno della CPS, attraverso il potenziamento dei mezzi, delle modalità e delle strategie per dare massima circolazione e garanzia delle informazioni fra gli organi della Consulta, e fra questi e le reti dei rappresentanti a livello di singolo istituto; rapportarsi con i mass-media e redigere i comunicati stampa ufficiali della Consulta; gestire gli spazi ufficiali della consulta sul web; gestire eventuali pubblicazioni giornalistiche della CPS.

### **Art. 14**

#### **Il Docente Referente**

1. Il Docente Referente della Consulta rappresenta l'Amministrazione, fornisce consulenza tecnica alla Consulta, vigila sull'opportunità e la trasparenza delle spese e garantisce i contatti fra la CPS e gli organi gerarchicamente superiori. Il Docente Referente collabora con gli studenti per il corretto funzionamento della Consulta, sia per quanto attiene all'osservanza del regolamento interno, che per il rispetto delle norme amministrativo-finanziarie. Dovendo vigilare sull'ambito amministrativo e finanziario, esprime un parere obbligatorio sulle deliberazioni di spesa, verificandone il corretto e coerente utilizzo rispetto alle finalità della Consulta. Partecipa a tutti i lavori della Consulta nel rispetto dell'autonomia della stessa e non può influenzarne le linee di indirizzo. Al suo interno esprime comunque pareri tecnici sui progetti e le deliberazioni della Consulta, presidiandone la continuità e la coerenza delle scelte di indirizzo operate nel corso degli anni. Nel suo ruolo di educatore, ha il compito di garantire, nel rispetto delle vigenti normative, la correttezza, la democraticità ed il buon andamento della Consulta medesima, sostenere la più ampia partecipazione degli studenti, favorendo un consapevole e responsabile esercizio di democrazia diretta e di cittadinanza attiva da parte dei rappresentanti eletti.
2. Il Docente Referente cura, in collaborazione con Presidente e Segretario, l'archivio degli atti ufficiali della Consulta. Il docente è altresì tenuto a richiamare anche per iscritto eventuali verbalizzatori che non adempiscano con tempestività ai propri doveri istituzionali, consegnando gli atti di commissioni, Plenarie e CdP.

**Art. 15**  
**I Consulenti**

1. Sono ex-membri del Consiglio di Presidenza che, al termine del loro mandato, possono aiutare il nuovo Consiglio nell'organizzazione delle attività della Consulta, a titolo gratuito.
2. I consulenti comunque devono, per poter esercitare questa funzione, avere l'approvazione dei 2/3 del nuovo Consiglio di Presidenza.
3. I consulenti possono mantenere questo ruolo ausiliario per massimo un anno dallo scadere del loro mandato. In questo periodo a essi si riserva lo stesso trattamento garantito ai Delegati in Consulta.
4. I consulenti hanno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio di Presidenza, pur non essendone membri effettivi e non avendo quindi diritto di voto. Possono tuttavia farsi promotori di proposte e progetti, che possono essere discussi e valutati dal CdP.
5. I consulenti hanno diritto a partecipare alle sedute dell'Assemblea Plenaria, pur non essendone membri effettivi e non avendo quindi diritto di voto. Possono intervenire durante la stessa e possono esporre e presentare proposte e progetti, se autorizzati dal Presidente o dal CdP.



### **CAPO 3 - DISCIPLINA DELLA CONSULTA**

#### **Art. 16**

##### **Regolamento interno**

6. Il Regolamento della Consulta viene approvato dall'Assemblea Plenaria ogni anno scolastico, entro la terza seduta, dopo il suo insediamento, dalla maggioranza semplice dei presenti.
7. Le modifiche al regolamento possono essere proposte dal Presidente, dal CdP o da almeno 1/3 dei Delegati, allegando una richiesta scritta che tratti i contenuti dei quali si richiede la modifica, indicando Articolo e Comma e adducendo a motivazioni incontrovertibili.
8. Il primo paragrafo del regolamento "Finalità generali della consulta" non può subire radicali modifiche, in quanto riprende a grandi linee le leggi in vigore in merito alla Consulta ed alla Scuola in generale, stabilendo principi basilari di uguaglianza e democrazia.
9. Il regolamento, una volta approvato, ha validità sino al termine dell'anno scolastico in corso. Eventuali modifiche proposte successivamente all'approvazione saranno prese in considerazione nel successivo A.S.

#### **Art. 17 - eliminato**

#### **Art. 18**

##### **Validità del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta Plenaria tenutasi in data odierna, e dalla data odierna produce i suoi effetti. Il presente Regolamento si ritiene universalmente condiviso ed accettato. Ogni Delegato è tenuto ad assicurarne il più ampio rispetto.

Torino, 19 dicembre 2014